

OGGETTO: art. 59, comma 56, della Legge n. 449/1997, concernente l'introduzione della previdenza complementare nel pubblico impiego; Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti pubblici;

Si informa che stanno circolando, anche attraverso diversi canali informativi e social, notizie secondo cui, a decorrere dal 1° luglio 2026, sarebbe stato introdotto un meccanismo di “silenzio-assenso” in materia di TFR, con conferimento automatico del trattamento di fine rapporto dei neoassunti ai fondi di previdenza complementare in assenza di una espressa manifestazione di volontà.

Al riguardo, si è ritenuto opportuno effettuare un approfondimento normativo al fine di verificare l'effettiva applicabilità di tale disciplina al comparto sicurezza e difesa.

Si rappresenta che il meccanismo del “silenzio-assenso” relativo al conferimento del TFR alla previdenza complementare riguarda principalmente i lavoratori dipendenti del settore privato in regime di TFR, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 252/2005, con particolare riferimento all'art. 8, che disciplina le modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari e il conferimento tacito del TFR.

Per il personale appartenente alle Forze di polizia e, più in generale, al pubblico impiego, la disciplina presenta caratteristiche differenti, in quanto gran parte del personale risulta tuttora assoggettata al regime di TFS (Trattamento di Fine Servizio) e non al regime di TFR.

In particolare:

- il personale in regime di TFS non è soggetto al meccanismo automatico del silenzio-assenso;
- l'eventuale adesione alla previdenza complementare presuppone, di norma, l'esercizio di una specifica opzione per il passaggio dal TFS al TFR;
- in assenza di tale opzione permane il regime ordinario di TFS.

La materia trova fondamento nei seguenti riferimenti normativi:

- art. 59, comma 56, della Legge n. 449/1997, concernente l'introduzione della previdenza complementare nel pubblico impiego;
- Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti pubblici;
- D.P.C.M. 20 dicembre 1999, recante disciplina del passaggio dal regime di TFS al regime di TFR nel pubblico impiego;
- D.Lgs. n. 252/2005, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

L'INPS ha inoltre chiarito che i dipendenti pubblici in regime di TFS che intendano aderire alla previdenza complementare devono preventivamente optare per il regime di TFR, confermando pertanto la necessità di una manifestazione espressa di volontà.

Alla luce di quanto sopra esposto, si evidenzia che:

- il meccanismo del silenzio-assenso in materia di previdenza complementare trova applicazione principalmente nei confronti dei lavoratori del settore privato in regime di TFR;
- per il personale del comparto sicurezza e difesa in regime di TFS permane la necessità di una adesione espressa;
- per il personale del pubblico impiego già assunto in regime di TFR resta ferma la possibilità di adesione ai fondi pensione secondo la disciplina specificamente prevista per il settore pubblico.

Si ritiene opportuno precisare, infine, che il sistema della previdenza complementare nel comparto sicurezza e difesa non ha ancora trovato una piena attuazione analoga a quella prevista per il settore privato e che i meccanismi automatici previsti per il TFR non risultano integralmente estesi al regime di TFS del pubblico impiego.

La presente viene diffusa per opportuna informazione al personale interessato.

Colleferro 13 maggio 2026.

Consigliere Nazionale
Giovanni Saglimbene



Il Presidente
Dott. Remo Paniccia

